

Direzione Regionale della Campania

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, lì 9.6.2017

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione di impianti tecnologici presso le sedi dipendenti dalla Direzione Regionale della Campania.

Pubblicazione richieste di chiarimento pervenute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in osservanza del disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, riporta in seguito le richieste di chiarimento pervenute alla data ultima del 8.6.2017 in relazione all'RdO n. **1576795** ed i riscontri forniti dalla Stazione Appaltante a ciascuna istanza:

1. **Richiesta:** Si chiede di specificare per quale provincia deve essere fatta l'offerta. Cordiali saluti.
 - ✓ **Risposta:** *Spettabile Società, come indicato negli atti di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'allegato n.2 - ELENCO IMMOBILI, si segnala che la prestazione oggetto di affidamento interesserà TUTTI gli immobili presenti entro l'ambito territoriale della Regione Campania ove ha sede l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, le provincie per le quali si chiede di proporre un'offerta sono Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Benevento. Saluti. il RUP.*

2. **Richiesta:** Con la presente si richiede chiarimento in merito alla seguente dicitura "Il Responsabile del Servizio deve risultare nella disponibilità d'organico alla data di scadenza dell'offerta." dell'offerta tecnica. Si richiede se la figura in oggetto possa avere qualità di Direttore Tecnico assunto con contratto di prestazione. Cordiali Saluti.
 - ✓ **Risposta:** *In aderenza al disposto di cui al D.P.R. 207/2010 art. 87 c.1, si segnala che la "Direzione Tecnica" [...è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti...].Pure se espressamente rubricata dal Regolamento nell'ambito degli appalti di "lavori", è certamente applicabile anche all'ambito degli appalti di "servizi" (tanto più che misto lavori-servizi) la medesima definizione. Pertanto, è certamente ammissibile che il "Responsabile del servizio/Capo Cantiere" di cui al Disciplinare di RdO possa essere personificato dal Direttore Tecnico ex art.87 c.1 del DPR 207/2010. Giova segnalare, però, che ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza maturata, tale Direttore Tecnico dovrà necessariamente comprovare la*

propria esperienza professionale in ruolo analogo ai sensi del comma 2 dell'art. 87 del DPR 207/2010. Inoltre, qualora la Direzione Tecnica venga assunta con apposito contratto di prestazione d'opera, occorrerà che si osservi puntualmente il dettato dell'art. 87 comma 3 del DPR 207/2010 [...3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato....]. Saluti. Il RUP.

- 3. Richiesta:** Salve, per fatturato specifico richiesto dal disciplinare si intende il fatturato globale attinente dell' attività o quello specifico (servizio di conduzione e manutenzione impianti) con indicazione anche degli enti per cui è stato prestato il servizio (dato che il DPR 74/2013 con la nomina di terzo responsabile va comunicata agli enti preposti). Grazie.

✓ **Risposta:** *Per fatturato "specifico" si intende certamente il fatturato relativo alla sola attività manutentiva oggetto dell'affidamento (ovvero per sole manutenzioni su impianti specificatamente 'antincendio'). Saluti. il RUP*

- 4. Richiesta:** Buongiorno, con riferimento alla Richiesta di Offerta in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:- In merito alle regole di valutazione e punteggi dell'Offerta Tecnica di cui alla pag. 9 del Disciplinare di RDO, si chiede di dettagliare che cosa si intende per “Esperienza del Responsabile del servizio maturata in ruolo analogo” e come, successivamente ed eventualmente sarà necessario dimostrare il possesso di tale requisito. In particolare, per ottenere tutti i 4 punti relativi a tale elemento è sufficiente che la società disponga alle proprie dipendenza di un tecnico che abbia maturato un'esperienza in ruoli di responsabile del servizio per interventi di manutenzione di impianti antincendio pari o superiore a 10 anni, anche non necessariamente presso la società per la quale è attualmente dipendente, ovvero tale esperienza deve necessariamente esser stata maturata presso la società concorrente?- In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria riportati alla pag. 4 del Disciplinare di RDO, si chiede di dettagliare che cosa si intende per fatturato specifico, ed in particolare se il requisito richiesto in merito e cioè l'aver “realizzato nell'ultimo triennio o negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di avvio della RDO un fatturato specifico non inferiore ad € 232.754,72” possa essere soddisfatto solo relativamente a servizi di manutenzione di impianti antincendio ovvero se è possibile fare riferimento anche ad interventi di realizzazione di impianti antincendio. Infine, si chiede conferma che l'arco temporale che è possibile prendere in considerazione, con riferimento agli ultimi tre esercizi sociali approvati sia il triennio 2013-2014-2015. In attesa di un cortese riscontro e ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti.

✓ **Risposta:** *Spett.le Società, in merito al primo quesito prodotto si precisa che per "Responsabile del Servizio/Capo-cantiere" si intende quanto da voi correttamente compreso ovvero trattasi di operatore (o di un tecnico) dotato di idonea esperienza e professionalità nel servizio specifico richiesto. L'esperienza può certamente essere comprovata dimostrando di aver eseguito medesime mansioni anche a servizio di altre persone giuridiche. L'importante è che tale risorsa sia nella disponibilità della Società alla data di scadenza della procedura. In merito al secondo quesito, infine, si segnala che per "fatturato specifico" (richiesto tra i requisiti economico-finanziari) si intende espressamente il fatturato per prestazioni manutentive analoghe e non di nuova*

costruzione/realizzazione. Il periodo temporale da prendere in considerazione per la verifica del suddetto fatturato riguarderà gli ultimi tre esercizi sociali approvati o, alternativamente, le ultime tre annualità solari. Saluti. il RUP.

5. Richiesta: Nel caso in cui l'azienda non abbia 3 anni di attività (creata nel 2015) è possibile limitare il fatturato ad 1/3 di quello previsto nel capitolato ?? dunque 232754,72 diviso 3 ??

✓ **Risposta:** *Spett.le Società, atteso che la stazione appaltante ha inteso fissare come requisito di capacità economico-finanziaria il fatturato "specifico" minimo (non globale) per servizi attinenti all'oggetto dell'affidamento, si rende applicabile il disposto di cui all'art.83 del d.lgs. 50-2016, ovvero trattasi di "criterio di selezione" ai fini della partecipazione alla procedura. È nella facoltà dell'operatore economico che accerti il mancato possesso di requisiti di partecipazione (non soggettivi) di valutare l'applicabilità del disposto di cui all'art.89 del Codice dei Contratti. (Rif. TAR Genova 1201-2016 e CdS sez.V n.1032 sez.16). Pertanto, la risposta al quesito, come posto, risulta negativa. Saluti. il RUP.*

6. Richiesta: Buongiorno, con la presente Vi chiediamo se il possesso della certificazione di qualità è perentoria per la partecipazione alla gara oppure il possesso di tale certificazione concede, come in tutte le gare ad evidenza pubblica, la riduzione della cauzione definitiva per l'aggiudicatario finale. La scrivente è in possesso di tutti i requisiti richiesti e nel corso degli ultimi anni non ha rinnovato la certificazione di qualità in quanto non obbligatoria per la partecipazione a gare pubbliche. Restando in attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti.

✓ **Risposta:** *Spett.le Società, i requisiti di partecipazione alla procedura in parola sono riportati all'art.4 del Disciplinare di gara e non possono in alcun modo essere derogati. Essi sono stati fissati in armonia col disposto di cui all'art.83 del Dlgs. 50/2016 (Criteri di Selezione) e, nella fattispecie, il possesso della Certificazione della Qualità ISO 9001 appartiene alla famiglia dei REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. Si segnala che il possesso di tale certificazione (che non è certamente riducibile al mero riconoscimento della decurtazione dell'importo da porre a base di cauzione provvisoria) è stato ritenuto, nella lex specialis della lettera di invito, come condizione per la partecipazione alla procedura specifica. Nel dettaglio, vedasi c.6 art. 83 del D.Lgs. 50/2016 che qui si riporta in stralcio: [...6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità....]. Saluti. il RUP.*

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Giovanni LEONE

L'originale del presente documento è archiviato presso l'ufficio emittente